



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 730 del 08/08/2023

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'ASL di Caserta, la Questura di Caserta, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e la Polizia Stradale Sezione di Caserta, finalizzato agli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, dal 11/07/2023 al 11/07/2025. Rinnovo.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/08/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'ASL di Caserta, la Questura di Caserta, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e la Polizia Stradale Sezione di Caserta, finalizzato agli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, dal 11/07/2023 al 11/07/2025. Rinnovo.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- la Legge n. 41 del 23/03/2016 e ss.mm.ii. ha introdotto il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, per i quali le articolazioni governative e ministeriali hanno emanato disposizioni generali di attuazione in capo alle forze dell'ordine locali in ordine agli accertamenti tossicologici da eseguire per verificare la responsabilità personale del soggetto ritenuto colpevole di tali reati;
- nell'ambito di tali disposizioni, questa A.O.R.N., la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'ASL di Caserta, la Questura di Caserta, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e la Polizia Stradale Sezione di Caserta, stipularono, con decorrenza 01/06/2018, tacitamente rinnovato per un biennio, un Protocollo d'Intesa operativo finalizzato agli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime;
- i suindicati enti, rilevata la necessità di rinnovare l'accordo, hanno istituito un incontro per concordare e rivisitare il rinnovo del predetto protocollo d'intesa;

Preso atto che

dall'esito della predetta riunione, sono stati rivisitati alcuni aspetti attuativi ed è stato sottoscritto il rinnovo, per un ulteriore biennio, rinnovabile tacitamente, con decorrenza 11/07/2023;

Letto

lo schema del protocollo d'intesa già sottoscritto da tutte le parti, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che

- la particolare collaborazione affidata a questa A.O.R.N. consiste, in sintesi, nell'effettuazione di esami analitici su matrici biologiche umane;
- l'attuazione dell'accordo è retta da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n° 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto

di procedere al rinnovo del Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Vetere, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'ASL di Caserta, la Questura di Caserta, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e la Polizia Stradale Sezione di Caserta, finalizzato agli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, dal 11/07/2023 al 11/07/2025;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

- di procedere al rinnovo del Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'ASL di Caserta, la Questura di Caserta, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e la Polizia Stradale Sezione di Caserta, finalizzato agli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, come da documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di precisare che l'accordo ha prodotto i suoi effetti dal 11/07/2023, per la durata di anni 2;
- di incaricare, per gli effetti dell'art. 14 del Protocollo d'Intesa, il Direttore U.O.C. Patologia Clinica di questa Azienda quale referente per l'attuazione delle disposizioni ivi delineate e, in particolare, per l'esecuzione di quanto previsto all'art. 12, commi 3, 4 e 5, del medesimo documento pattizio;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ai Dipartimenti dei Servizi Sanitari e Accettazione ed Emergenza, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Patologia Clinica, Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Medicina Legale ed agli enti stipulanti;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già prodotti dell'accordo e motivato dalla necessità di proseguire le attività ispettive per fini di giustizia.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Visto il D.L. n. 293 del 16 maggio 1994 convertito, con modificazioni, nella Legge 15/07/1994 n. 444 e s.m.i.

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anzecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- **PROCEDERE** al rinnovo del Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'ASL di Caserta, la Questura di Caserta, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e la Polizia Stradale Sezione di Caserta, finalizzato agli accertamenti tossicologici nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, come da documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **PRECISARE** che l'accordo ha prodotto i suoi effetti dal 11/07/2023, per la durata di anni 2;
- **INCARICARE** per gli effetti dell'art. 14 del Protocollo d'Intesa, il Direttore U.O.C. Patologia Clinica di questa Azienda quale referente per l'attuazione delle disposizioni ivi delineate e, in particolare, per l'esecuzione di quanto previsto all'art. 12, commi 3, 4 e 5, del medesimo documento pattizio;
- **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ai Dipartimenti dei Servizi Sanitari e Accettazione ed Emergenza, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Patologia Clinica, Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Medicina Legale ed agli enti stipulanti;
- **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già prodotti dell'accordo e motivato dalla necessità di proseguire le attività ispettive per fini di giustizia.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

**ULTERIORE RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA
del 20.4.2018**

**PER GLI ACCERTAMENTI DELLO STATO DI EBBREZZA
ALCOLICA
E ALTERAZIONE PSICOFISICA PER EFFETTO
DELL'ASSUNZIONE
DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
DA PARTE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE
IN CASO DI INCIDENTE STRADALE NEL QUALE
UNA O PIÙ PERSONE SIANO MORTE O ABBIANO
RIPORTATO
LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME**

PREMESSO che, a decorrere dall'1.6.2018, è operativo il *“Protocollo per gli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei conducenti di veicoli a motore in caso di incidente stradale nel quale una o più persone siano morte o abbiano riportato lesioni personali gravi o gravissime”*, del 20.4.2018, rinnovato in data 13.02.2019, così come modificato ed integrato a seguito dell'aggiornamento del 13.02.2019 e tacitamente rinnovato fino al 13.02.2023, ai sensi dell'art. 13;

Ritenuto, pertanto di dover procedere all'ulteriore rinnovo dello stesso;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (da ora in poi Procura) in persona del **Procuratore della Repubblica dott. Pierpaolo BRUNI**, il **Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania, “L. VANVITELLI”** nella persona del Prof. Marcellino MONDA (da ora in poi DIPARTIMENTO VANVITELLI), l'**Azienda Ospedaliera S. Anna e Sebastiano di Caserta** (da ora in poi Azienda Ospedaliera) nella persona del Direttore Generale dott. Gaetano GUBITOSA, l'**Azienda Sanitaria Locale di Caserta** (da ora in poi ASL-CE) nella persona del Direttore Generale dott. Amedeo BLASOTTI, la **Questura di Caserta** in persona del Vicario del Questore dott. Andrea Vincenzo CURTALE, il Comando Provinciale dei **Carabinieri di Caserta** in persona del Comandante Provinciale Col. Manuel SCARSO, il Comando Provinciale della **Guardia di Finanza di Caserta** in persona del Comandante Provinciale Col. Giuseppe FURCINITI, la Sezione di **Polizia Stradale di Caserta**, nella persona del Dirigente V. Questore dott. Ludovico MITILINI;

VISTA la legge 23 marzo 2016, n. 41, recante *“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le modifiche apportate dalla suddetta legge al codice penale e al codice di procedura penale;

VISTI gli artt. 186, 186-*bis* e 187 del codice della strada nel testo vigente;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 194/1996 e n. 238/1996;

VISTE le linee-guida 2012 del Gruppo Tossicologi Forensi della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d'abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente;

VISTO il modulo di catena di custodia dei campioni di materiale biologico in uso presso il laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", peraltro, già oggetto di attuazione in virtù del protocollo del 30 giugno 2017 stipulato da questo Ufficio con la predetta Università e l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, in materia di accertamenti tossicologici su reperti biologici;

All'esito del corso di formazione promosso da questa Procura a beneficio della Polizia Giudiziaria, tenutosi in data 13 e 14 settembre 2018, in attuazione dell'art. 13 del protocollo del 20 aprile 2018;

Letto altresì il verbale dei lavori del tavolo di monitoraggio del medesimo protocollo, relativo alla riunione del 1° ottobre 2018 e del 21 novembre 2018, tenutesi in attuazione dell'art. 14 del citato protocollo

PREMESSO

- che gli artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.- con i quali sono stati introdotti nel codice penale, rispettivamente, il delitto di "*omicidio stradale*" e quello di "*lesioni personali stradali gravi o gravissime*"- si articolano, per quanto qui rilevi:
 - A) nell'ipotesi base di cui al primo comma di entrambi gli articoli, che puniscono chiunque cagioni "*per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale*" la morte di una persona o lesioni gravi o gravissime; in altre fattispecie per le quali le violazioni costituenti colpa specifica sono espressamente indicate e che consistono (commi 2, 3 e 4 degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.);
 - B/1) nella guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, nei casi sanzionati dall'art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada (con tasso alcolemico superiore a 1.5 gr. di alcool per litro di sangue) (comma 2 degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.);
 - B/2) nella guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi sanzionati dall'art. 187 del codice della strada (comma 2 degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p.);
 - B/3) nella guida di mezzi pesanti o da parte di conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica media nei casi sanzionati dall'art. 186-*bis*, comma 1, lett. b), c) e d), del codice della strada (con tasso alcolemico compreso

tra 0,8 e 1,5 grammi di alcool per litro di sangue) (comma 3 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p.);

- B/4) nella guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media nei casi sanzionati dall'art. 186, comma 2, lett. b), del codice della strada (con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr. di alcool per litro di sangue) (comma 4 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.);

[le ipotesi sub B/1), B/2) e B/3) sono punite con la reclusione da otto a dodici anni per l'omicidio, da tre a cinque anni per le lesioni personali gravi e da quattro a sette anni per le lesioni personali gravissime. L'ipotesi sub B/4) è punita con la reclusione da cinque a dieci anni per l'omicidio, da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni personali gravi e da due a quattro anni per le lesioni personali gravissime];

- C) nella guida di un veicolo a motore, in un centro urbano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h ovvero su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita [comma 5, n. 1), degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.];
- D) nell'attraversamento, alla guida di un veicolo a motore, di un'intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando, contromano [comma 5, n.2) degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.];
- E) nell'inversione, alla guida di un veicolo a motore, del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua [comma 5, n.3), degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.);
- che tra i profili di colpa specifica vi sono le condotte di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o media o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope [fattispecie di cui sopra sub B/1), B/2), B/3) e B/4)], per il cui accertamento la possibilità di applicazione dell'art. 224-bis c.p.p. è stata estesa ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali e l'art. 359-bis c.p.p. è stato integrato con l'inserimento del comma 3-bis.

L'art. 224-bis disciplina i casi in cui per eseguire una perizia sia "necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della individuazione del profilo del DNA o accertamenti medici e non vi sia il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito", prevedendo che, in tal caso, "il giudice disponga con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti".

Il comma 3-bis introdotto nell'art. 359-bis c.p.p. prevede che:

- "Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza

alcolica o di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi sia fondato pericolo di ritenere che dal ritardo possa conseguire grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 (quello cioè che il pubblico ministero emette nei casi di urgenza in luogo del giudice per le indagini preliminari e con il quale dispone lo svolgimento delle operazioni) e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto”;

- *“Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedano all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si proceda all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi”;*
 - *“Del decreto e delle operazioni da compiersi sia data tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni: che “si applichino le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 365” (riguardanti la nomina del difensore e la sua facoltà di assistere alle operazioni);*
 - *“Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richieda la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore”;*
 - *“Le operazioni debbano sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis”, che riguardano, rispettivamente, il divieto di operazioni che contrastino con espressi divieti posti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possano procurare sofferenze di non lieve entità e l'obbligo che le operazioni siano comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto e che, a parità di risultato, siano prescelte le tecniche meno invasive;*
- che è necessario individuare criteri condivisi per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, qualora il conducente o i conducenti o taluno di loro rifiuti di sottoporsi agli accertamenti o al prelievo, in linea con quanto previsto dal citato comma 3-bis, aggiunto all'art. 359-bis c.p.p., dalla predetta legge n. 41/2016;
 - che è opportuno regolamentare anche il caso in cui il conducente presti il consenso al prelievo di sangue e il caso in cui tale prelievo sia disposto dai medici per finalità diagnostiche o terapeutiche e sia possibile acquisire parte del sangue prelevato;

- che la legge n.41/2016 non indica il materiale biologico da prelevare coattivamente al conducente;
- che il campo di applicazione dell'art. 224-bis c.p.p. con riferimento agli artt. 589-bis e 590-bis c.p.p. va interpretato, anzitutto, nel senso di ricomprendere la possibilità di "prelievo su persone viventi" solo "ai capelli, peli, mucosa del cavo orale e saliva";
- che tale elencazione non è tassativa, ma solo esemplificativa, come si ricava dalla medesima legge che stabilisce la possibilità di "compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale", utilizzando l'aggettivo "quali" (che sta "come per esempio") "il prelievo di capelli, peli e mucosa del cavo orale";
- che il divieto assoluto di mettere in pericolo l'integrità fisica e la salute dell'interessato impedisce di dare concreta attuazione al penultimo periodo del comma 6 dell'art. 224-bis c.p.p., secondo il quale l'"uso di mezzi di coercizione fisica è consentito", pur se solo "per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento", in quanto l'uso di mezzi di coercizione - peraltro genericamente indicati e senza specificazione dei modi - certamente può arrecare danno all'integrità fisica o alla salute dell'interessato (fratture, strappi muscolari o tendinei, ecchimosi, escoriazioni, ecc.) ovvero conseguenze dannose a causa dello stato anteriore della persona da sottoporre a prelievo, e ciò sia per bloccare un braccio per il prelievo ematico, sia per la coercizione fisica necessaria a far aprire la bocca e inserire il dispositivo che la mantenga aperta per poter eseguire il prelievo di saliva, sia per espirare nell'etilometro o altro analogo strumento utilizzato per l'alcolemia (sicché nel caso di persistente rifiuto, deve necessariamente soprassedersi alle operazioni, dandone atto nel verbale);
- che eguali considerazioni possono essere svolte per i cosiddetti *breath test*, che determinano la presenza di alcol nel sangue e la relativa percentuale attraverso l'analisi dell'aria espirata dalla persona sottoposta al controllo, in quanto, pur trattandosi di accertamento agevole in caso di consenso e di ridotta invasività, diviene di difficile esecuzione in caso di rifiuto dell'interessato;
- che ai fini dell'accertamento dell'attualità dello stato di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'analisi delle urine non è idonea ad indicarlo, perché la eventuale presenza di cataboliti delle sostanze stupefacenti è significativa solo di pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e che, come s'è detto, pur essendo, l'esame del sangue, l'accertamento più preciso in particolare sulla determinazione dei tempi di assunzione di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conducente e sulla quantità di alcool nel sangue, l'analisi della saliva fornisce indicazioni analoghe, pur se meno precise in ordine al tempo di assunzione, tali da potersi ritenere il risultato di sostanziale parità e da dover indurre a prescegliere l'esame della saliva per la ricerca delle sostanze stupefacenti, così come quello dell'aria espirata per la ricerca dell'alcol;
- che il formante normativo e giurisprudenziale conduce a ritenere che, se non vi sia consenso dell'interessato, deve ritenersi inammissibile il prelievo coattivo

di sangue e devono prescegliersi il prelievo di saliva per la ricerca dell'alcol e delle sostanze stupefacenti e l'analisi dell'aria espirata per la ricerca dell'alcol e per l'accertamento della sua concentrazione nel sangue, con idonea strumentazione; fatta salva l'acquisizione di una campionatura del sangue eventualmente prelevato su disposizione dei medici per finalità diagnostiche o terapeutiche connesse al trauma dell'incidente. Al di fuori di tale possibilità, devono ritenersi consentiti solo il prelievo coattivo della saliva e l'accertamento alcolemico coattivo sull'aria espirata, peraltro con l'uso di mezzi coercitivi che escludano pericolo per l'integrità fisica o la salute della persona da sottoporre a prelievo ed escludano altresì possibili conseguenze dannose a causa del suo stato anteriore;

- che è necessario che la strumentazione disponibile presso il laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", per la ricerca di alcol nel sangue, nella saliva e nell'aria espirata, consenta di determinare la concentrazione di alcol nel sangue (grammi/litro);
- che, secondo le disposizioni di cui al nuovo comma 3-bis, inserito nell'art. 359-bis c.p.p., in mancanza di consenso e in adempimento del decreto orale del pubblico ministero, la polizia giudiziaria deve accompagnare il conducente o i conducenti coinvolti nell'incidente stradale "*al più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporli al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi*", ma che, per quanto sopra considerato, l'esecuzione coattiva si limiterà al prelievo di saliva mediante appositi tamponi e all'espiazione dell'aria in apposito strumento per l'accertamento della presenza di alcol nel sangue e la relativa determinazione quantitativa; anche per tali atti la possibilità di procedere "*all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi*" prevista dal comma 3-bis dell'art. 359-bis c.p.p., e l'uso di mezzi di coercizione fisica previsto dal comma 6 dell'art. 224-bis del medesimo codice devono essere valutati, tenendo presente il divieto, di cui al comma 4 del citato art. 224-bis, di usare mezzi che mettano in pericolo l'integrità fisica o la salute della persona che rifiuta il prelievo;
- che il menzionato comma 3-bis, aggiunto all'art. 359-bis c.p.p. prevede altresì che, in caso di rifiuto del conducente, quest'ultimo possa essere sottoposto coattivamente all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (oltre che al necessario prelievo). Pertanto, nel caso in cui non sia stato comunque possibile prelevare campioni biologici né eseguire l'accertamento alcolemico e anche nel caso di positività dell'accertamento sulla saliva e sull'aria espirata, si potrà procedere coattivamente all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoponendo il conducente o i conducenti o taluno di loro a visita medica e procedendo all'accertamento attraverso rilievi di semeiotica fisica, con visita medica da parte di un medico del pronto soccorso che la polizia giudiziaria nominerà ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi

dell'articolo 348, comma 4, cpp.

Saranno descritte le condizioni cliniche dell'interessato desumibili da segni e sintomi neurologici o psichici generali (quali alterazioni dello stato di coscienza, del comportamento, dell'orientamento, della capacità di critica e di giudizio: disturbi dell'eloquio, dell'equilibrio, dell'andatura, della coordinazione, della reattività pupillare; alterazioni del colorito; caratteristiche dell'alito);

- che, sotto diverso profilo, al fine di qualificare giuridicamente le lesioni come gravi o gravissime, è opportuno richiamare l'attenzione dei sanitari in merito alla redazione dei referti e sulle circostanze indicate nell'articolo 583 c.p., che devono intendersi realizzate, oltre che in caso di prognosi superiore ai quaranta giorni e di riserva di prognosi riferita alla sopravvivenza del paziente anche in presenza di dati clinici che autorizzino a prevedere concretamente l'indebolimento o la perdita di un senso o di un organo (mutilazioni di arti o di parti rilevanti di essi, perdita di organi parenchimali, perdita di un bulbo oculare, ecc.);
- ravvisata l'esigenza di procedere ad ulteriore rinnovo del protocollo sottoscritto in data 20.4.2018.

CONVENGONO DI RINNOVARE IL PRECEDENTE PROTOCOLLO COME DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1

Dichiarazione di impegno

1. L'Università "Luigi Vanvitelli" si impegna ad assicurare tempestivamente la disponibilità e la funzionalità, presso il proprio Dipartimento di Medicina Sperimentale con Laboratorio in Napoli via Luciano Armanni n. 5 (III piano), della strumentazione necessaria per la ricerca dell'alcol nel sangue, con la determinazione della concentrazione di alcol nel sangue (grammi/litro) e la ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope nel sangue o saliva.
2. L'Azienda Ospedaliera e l'ASL-CE si impegnano a far osservare, presso i rispettivi presidi ospedalieri, le disposizioni oggetto della presente intesa.
3. La Polizia di Stato della Questura e della Sezione di Polizia Stradale di Caserta, i Carabinieri e la Guardia di Finanza dei rispettivi Comandi Provinciali si impegnano a seguire le procedure di intervento qui delineate, secondo l'orientamento della Procura.
4. Con separata nota saranno diramate, per il tramite della Prefettura, analoghe direttive ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni ricadenti nel circondario della Procura.

Art. 2

Funzioni della polizia giudiziaria. Obbligo di informare immediatamente il magistrato del pubblico ministero di turno di reperibilità. Altri doveri della polizia giudiziaria

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano acquisito la notizia di un incidente stradale, per effetto del quale una o più persone siano morte ovvero abbiano riportato lesioni gravi o gravissime, informano immediatamente il magistrato del Pubblico Ministero di turno reperibilità, cui segnalano i motivi eventuali che possano indurre a sottoporre il conducente o i conducenti dei veicoli a motore coinvolti nell'incidente agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti, riferendo se vi sia o meno il consenso dei conducenti. In caso di rifiuto, il pubblico ministero può adottare, anche oralmente, il decreto richiesto dall'art. 359-*bis*, comma 2, c.p.p.
2. Il decreto di cui al comma 1, se adottato oralmente, contiene il sommario riferimento agli elementi richiesti dal combinato disposto degli artt. 224-*bis* e 359-*bis* c.p.p., come modificati dall'art. 1, comma 4, lett. a) e b) della citata legge n. 41/2016; viene redatto in forma scritta non oltre il giorno successivo e contiene le seguenti indicazioni (come da allegato verbale di conferimento incarico – modulo 5):
 - a) le generalità della persona da sottoporre all'accertamento e quant'altro necessario per identificarla;
 - b) il reato per cui si procede con descrizione sommaria del fatto;
 - c) lo specifico accertamento da effettuare dello stato di ebbrezza alcolica, ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e il relativo prelievo, nonché le ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti (a tal fine sarà sufficiente l'indicazione della prescrizione di legge);
 - d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
 - e) l'avviso che la legge prevede l'accompagnamento coattivo per il prelievo, o per l'accertamento;
 - f) che il prelievo o l'accertamento sarà eseguito presso un ospedale della provincia di Caserta dove la persona sarà accompagnata;
 - g) l'autorizzazione alla polizia giudiziaria - nel caso in cui non sia stato comunque possibile eseguire né il prelievo, né l'accertamento, ma anche nel caso di positività dell'accertamento sulla saliva e sull'aria espirata - di nominare ausiliari di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p., uno o due medici che, nonostante il rifiuto dell'accertamento, sottopongano coattivamente il conducente o i conducenti o taluno di loro a visita medica, al fine di accertare lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (come previsto dal comma 3-*bis* aggiunto all'art.359-*bis* c.p.p.).
3. La polizia giudiziaria, inoltre, deve:
 - a) ai sensi degli art. 365 e 97, comma 3, c.p.p., chiedere all'indagato per omicidio stradale o lesioni personali stradali se abbia un difensore e, qualora ne sia privo,

- designare un difensore di ufficio;
- b) avvisare lo stesso indagato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e non sia minore degli anni quattordici o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né sia sottoposta a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione;
 - c) dare tempestivamente notizia al difensore del consenso dell'indagato al prelievo di sangue oppure del suo rifiuto e, in tal caso, del decreto per il prelievo coattivo della saliva e per l'accertamento sull'aria espirata - qualora emesso dal pubblico ministero - e delle operazioni da compiersi: il difensore ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni, che dovranno eseguirsi anche in assenza del difensore o della suddetta persona di fiducia; si precisa che l'assistenza della persona di fiducia è alternativa all'assistenza del difensore, sicché se è presente il difensore non potrà esserlo anche la persona di fiducia;
 - d) accompagnare in ospedale, al fine di sottoporlo al prelievo, il conducente o i conducenti che non abbiano necessità di trasporto in autoambulanza;
 - e) assistere alle operazioni di prelievo di sangue o saliva -qualora vi sia stato consenso dell'indagato, del quale darà atto nel verbale delle operazioni compiute- i cui campioni, oggetto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 253 cpp a cura del Pubblico Ministero procedente, saranno prelevati e consegnati, per l'esame di conferma, presso il Laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "L. Vanvitelli", con sede in Napoli via Luciano Armanni n. 5 (III piano), secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 12;
 - f) verificare se i medici abbiano dato disposizioni, affinché la persona indagata sia sottoposta a prelievo di sangue per fini diagnostici e terapeutici relativi all'eventuale trauma riportato nell'incidente e, in tal caso, senza assistere alle operazioni di prelievo, deve assicurarsi che il sangue venga prelevato in quantità sufficiente per gli ulteriori accertamenti (sei campioni di sangue) in maniera tale da poter procedere alla successiva consegna del campione, per l'esame di conferma, presso il laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "L. Vanvitelli" secondo le modalità stabilite nell'articolo 12;
 - g) nel caso in cui non vi sia il consenso di cui alla lettera e) ed i medici non abbiano necessità di disporre il prelievo di sangue di cui alla lettera f), provvedere a far eseguire il prelievo anche coattivo della saliva, assistendo alle operazioni che dovranno svolgersi nei limiti del rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art.224-bis c.p.p.: l'esecuzione coattiva si limiterà al prelievo di saliva mediante appositi tamponi: la possibilità dell'uso di mezzi di coercizione fisica consentito dal comma 6 dell'art. 224-bis del medesimo codice per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo, deve essere limitata all'uso di mezzi che non mettano in pericolo l'integrità fisica o la salute della persona da sottoporre a prelievo e dall'uso dei quali non possano derivare conseguenze dannose a causa del suo stato anteriore; qualora non sia possibile escludere i suddetti pericoli e persista il rifiuto dell'interessato

deve necessariamente soprassedersi alle operazioni, dandosene atto nel verbale. Analoghe modalità saranno seguite per l'accertamento della concentrazione di alcol nel sangue attraverso l'analisi dell'aria espirata;

- h) nel caso in cui si riesca a prelevare la saliva (tre campioni), la polizia giudiziaria provvederà, previo sequestro ai sensi dell'art. 253 cpp, alla successiva consegna dei tamponi, per l'esame di conferma, presso il laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "L. Vanvitelli" secondo le modalità indicate nell'articolo 12;
- i) rispettare e far rispettare comunque le citate disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.224-*bis* secondo le quali:1) sono vietate le operazioni che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona (o del nascituro, in caso di donna incinta) ovvero provocare sofferenze di non lieve entità, 2) devono essere privilegiate le tecniche meno invasive e nell'esecuzione delle operazioni; 3) devono, comunque, essere rispettate la dignità e il pudore della persona che vi sia sottoposta;
- l) nel caso in cui non sia stato possibile il prelievo di campioni biologici e anche nel caso di positività dell'accertamento sulla saliva e sull'aria espirata, nominare ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p., il medico del pronto soccorso che procederà coattivamente all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sottoponendo il conducente o i conducenti o taluno di loro a visita medica e procedendo all'accertamento attraverso rilievi di semeiotica fisica. Ove occorra, il medico potrà indicare la necessità di essere affiancato da un medico specialista che pure sarà nominato ausiliario di polizia giudiziaria. L'autorizzazione alla nomina di ausiliari sarà contenuta nel decreto del pubblico ministero eventualmente emesso oralmente;
- m) avviso dell'accertamento di cui alla precedente lettera l) al difensore, il quale ha facoltà di assistervi;
- n) consentire che il medico o i medici redigano successivamente una relazione sull'accertamento e la depositino entro tre giorni al Reparto della forza di polizia cui appartiene la polizia giudiziaria procedente;
- o) redigere il verbale delle operazioni eseguite o cui ha assistito.

Il verbale deve contenere:

- località, data e ora dell'incidente stradale;
- data e ora del prelievo o dell'accertamento (con l'indicazione del materiale biologico prelevato), indicazione del medico o dell'infermiere che vi abbia provveduto, generalità della persona da sottoporre a prelievo e l'indicazione se da parte sua vi sia consenso o rifiuto o se si debba acquisire una campionatura dal sangue eventualmente prelevato per finalità diagnostiche o terapeutiche;
- gli estremi del decreto eventualmente emesso dal pubblico ministero per il prelievo coattivo di saliva o per l'accertamento sull'aria espirata, nonché sommariamente e sinteticamente gli elementi oralmente indicati dal magistrato;
- l'esito dell'accertamento e l'orario di consegna alla polizia giudiziaria del relativo certificato di analisi.

Il verbale viene redatto utilizzando l'apposito modello in allegato e copia di esso sarà rilasciata, al medico del laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "L. Vanvitelli" di Caserta, nonché, qualora il prelievo sia stato eseguito presso altro ospedale, anche al medico del pronto soccorso di quest'ultimo ospedale (compilato solo nella parte relativa).

Art. 3

Accompagnamento in ospedale di conducenti di veicoli a motore coinvolti in incidente stradale

1. Al trasporto del conducente o dei conducenti per i quali sia necessario il ricovero in ospedale o comunque sia necessario un controllo sanitario in ospedale, provvederà il personale del servizio "118". Nei limiti delle disponibilità di posti e salvo indicazioni di interventi specialistici ovvero altri validi motivi che egualmente richiedano il ricovero in altri ospedali, sarà privilegiata la scelta dell'ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, presso il quale potranno essere effettuati sia il prelievo che l'accertamento. Il Direttore Generale della ASL darà disposizioni in tali termini al direttore del servizio "118", il quale ne informerà tutto il personale dipendente.
2. All'accompagnamento del conducente o dei conducenti, dei quali non sia stato disposto il ricovero per il tramite del servizio "118" ovvero che non abbiano richiesto la visita medica ospedaliera, provvede l'organo di polizia giudiziaria intervenuto per rilevare l'incidente con le modalità di seguito indicate, privilegiando l'Ospedale di Caserta, in particolare, se sia intervenuta una pattuglia:
 - a) della Polizia di Stato della Questura di Caserta o della Sezione di Polizia Stradale di Caserta, sarà fatta richiesta, telefonica o per radio, alla Sala Operativa perché venga inviata sul posto dell'incidente un'autovettura con equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza territorialmente competente in relazione al luogo dell'incidente o, in caso di indisponibilità, di un altro Commissariato o della Questura di Caserta;
 - b) dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, sarà fatta richiesta, telefonica o per radio, alla Centrale operativa perché venga inviata sul posto dell'incidente un'autovettura con equipaggio della Compagnia dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo dell'incidente o, in caso di indisponibilità, di un'altra Compagnia o del Comando Provinciale di Caserta;
 - c) della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta, la stessa procederà, comunque, ad assicurare che lo stato dei luoghi non venga alterato e ad impedire la fuga del responsabile dell'incidente, attivando immediatamente la Sala Operativa del medesimo Comando Provinciale affinché sia richiesto l'intervento tempestivo sul posto delle Forze di polizia di cui alle lettere a) e b) che provvederanno, quindi, agli adempimenti previsti dal presente Protocollo;

- d) una pattuglia della Polizia Municipale dei Comuni ove sia costituito il Corpo di Polizia Municipale, sarà fatta richiesta, telefonica o via radio, perché venga inviata sul posto dell'incidente un'autovettura con equipaggio del Corpo di Polizia Municipale territorialmente competente in relazione al luogo dell'incidente. Ove l'incidente si sia verificato nell'ambito territoriale di Comuni presso i quali non sia costituito il Corpo di Polizia Municipale e ne sia stato dato avviso alla Polizia Locale, quest'ultima provvederà a far intervenire i Carabinieri territorialmente competenti, ai quali presterà ausilio.
3. Il prelievo deve essere eseguito nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due ore dall'incidente.

Art. 4

La richiesta di prelievo e di accertamenti al medico responsabile del pronto soccorso

1. Qualora il conducente o i conducenti siano stati accompagnati presso l'ospedale di Caserta dal servizio "118" e dalla polizia giudiziaria o solo dalla polizia giudiziaria, quest'ultima, se non vi abbia provveduto la Centrale Operativa della Forza di polizia di appartenenza, formulerà richiesta di prelievo e di accertamento dell'eventuale presenza di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope al medico responsabile del pronto soccorso presente in reparto. La richiesta sarà preceduta dall'accertamento se vi sia consenso del conducente al prelievo o rifiuto di esso e, in caso di rifiuto, se i medici abbiano disposto il prelievo di sangue per finalità diagnostiche o terapeutiche del conducente (modulo 1).
2. Allo scopo di rendere più tempestivo ed efficace l'espletamento delle procedure previste dal presente protocollo, è sempre consentita la possibilità per le forze di polizia di inoltrare telefonticamente la richiesta di accertamenti tossicologici al presidio ospedaliero presso il quale il conducente o i conducenti siano stati accompagnati dal servizio "118"; in tal caso, la polizia giudiziaria provvederà, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre tre ore dalla richiesta telefonica, a produrre la richiesta formale attraverso l'apposito modello (modulo 1), da consegnare al medico responsabile del pronto soccorso presente in reparto.
3. Qualora il conducente o i conducenti siano stati trasportati presso un presidio Ospedaliero diverso da quello di Caserta, come disciplinato dal successivo art. 10, la polizia giudiziaria potrà avvalersi dei presidi di polizia presenti nel luogo di ricovero del conducente o conducenti, per la richiesta formale di cui al precedente comma 2.
4. Il conducente è sempre informato, a cura della Polizia Giudiziaria procedente, della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. del c.p.p..
5. L'Azienda Ospedaliera S. Anna e Sebastiano di Caserta e l'Azienda Sanitaria

Locale di Caserta (per quanto riguarda le comunicazioni agli altri presidi ospedalieri rientranti nel territorio di sua competenza) si impegnano ad impartire disposizioni affinché il prelievo per i successivi esami di *screening* vengano effettuati nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 1 ora dal ricovero o accesso in ospedale, dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, organizzando a tal fine appositi turni di reperibilità per il personale interessato.

6. L'esito dell'esame di *screening* viene comunicato, all'organo di polizia giudiziaria procedente dal dirigente di turno del laboratorio di analisi dei presidi ospedalieri, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre tre ore dal prelievo.

Art. 5

Consenso dell'indagato al prelievo di sangue

1. Se il conducente o i conducenti o taluno di loro abbia dato il consenso al prelievo di sangue, la polizia giudiziaria ne informerà il medico, il quale darà disposizioni per il prelievo di sei campioni di sangue, necessari per tre accertamenti sulla presenza di alcol e tre accertamenti sulla presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. I campioni prelevati, oggetto di sequestro eseguito dalla P.G. su disposizione del P.M. procedente, ai sensi dell'art. 253 cpp, saranno trattati a seconda dell'accertamento cui sono destinati: due, contrassegnati dalle sigle 1/ALC e 1/STU, saranno utilizzati immediatamente per la ricerca di alcol e stupefacenti (analisi di *screening*), altri due, contrassegnati dalle sigle 2/ALC e 2/STU, saranno conservati dal presidio ospedaliero, rispettando la catena di custodia, in attesa di essere successivamente consegnati dalla polizia giudiziaria al Laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "L. Vanvitelli" in Napoli per l'analisi di conferma, ed i restanti due, contrassegnati dalle sigle 3/ALC e 3/STU, saranno custoditi nella cella frigorifero dell'ospedale in cui è stato eseguito il prelievo per l'eventuale analisi di revisione ed ogni altro accertamento giudiziario da eseguire nel corso del procedimento penale (cfr. articoli 11 e 12).
2. Il prelievo di sangue dal conducente o dai conducenti sarà eseguito in pronto soccorso con priorità, subordinata ad eventuali altri interventi urgenti o comunque già in corso. Qualora sia disposto il ricovero del conducente o dei conducenti o di taluno di loro, il prelievo sarà eseguito in reparto appena possibile.
3. La polizia giudiziaria assisterà alle operazioni delle quali avrà dato avviso al difensore. All'esito di esse riceverà il referto sanitario contenente il risultato dell'analisi di screening tossicologico (modulo 4) e ne farà menzione nel verbale delle operazioni, nel quale darà atto del consenso.
4. Il verbale sarà sottoscritto anche, da chi abbia effettuato il prelievo, per attestazione dell'identità della persona sottoposta a prelievo cui si riferiscono i campioni di sangue prelevati.

Art. 6

Rifiuto dell'indagato del prelievo di sangue o di saliva e prelievo coattivo di saliva

1. Qualora, invece, il conducente o i conducenti o taluno di loro abbia rifiutato di essere sottoposto al prelievo di sangue e il pubblico ministero abbia emesso, anche oralmente, il decreto con cui abbia disposto l'esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo della saliva, la polizia giudiziaria ne informa il medico, il quale darà disposizioni per il prelievo di saliva. Il prelievo di saliva dal conducente o dai conducenti sarà eseguito in pronto soccorso con priorità, subordinata ad eventuali altri interventi urgenti o comunque già in corso. Qualora sia disposto il ricovero del conducente o dei conducenti o di taluno di loro il prelievo sarà eseguito in reparto appena possibile.
2. L'esecuzione coattiva si limiterà al prelievo di saliva mediante appositi tamponi. La possibilità di procedere "*all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi*" prevista dal comma 3-bis dell'art. 359-bis c.p.p. e la possibilità dell'uso di mezzi di coercizione fisica, consentito dal comma 6 dell'art. 224-bis c.p.p., per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo, sono subordinate al rispetto del divieto assoluto di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 224-bis di usare mezzi che possano mettere in pericolo l'integrità fisica o la salute della persona da sottoporre a prelievo o dai quali possano derivare conseguenze dannose a causa del suo stato anteriore: qualora non sia possibile escludere tale pericolo e persista il rifiuto dell'interessato, deve necessariamente soprassedersi alle operazioni, dandosene atto nel verbale.
3. Il prelievo deve comunque essere eseguito non oltre due ore dall'incidente.
4. La polizia giudiziaria assisterà alle operazioni, delle quali avrà dato avviso al difensore, e interverrà, ove necessario, per consentire che il prelievo sia eseguito coattivamente nei limiti di cui sopra. Si richiama l'attenzione sull'obbligo di rispettare altresì, anche in caso di prelievo coattivo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 224-bis c.p.p., secondo cui "*le operazioni sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto*". All'esito delle operazioni, la polizia giudiziaria riceverà il referto sanitario (modulo 4), contenente il risultato dell'analisi di *screening* sul tampone di saliva, oggetto di sequestro eseguito dalla P.G. su disposizione del P.M. precedente, ai sensi dell'art. 253 del c.p.p., e ne farà menzione nel verbale delle operazioni, nel quale darà atto del rifiuto del prelievo di sangue e di saliva e di tutte le fasi successive.
5. Il verbale sarà sottoscritto anche da chi abbia effettuato il prelievo per attestazione dell'identità della persona sottoposta a prelievo, cui si riferiscono i campioni di sangue prelevati.

Art. 7

Acquisizione di campioni di sangue prelevato su disposizione dei medici per esigenze diagnostiche o terapeutiche connesse al trauma

1. Qualora i medici abbiano autonomamente disposto il prelievo di sangue dal

conducente o dai conducenti o da taluno di loro per finalità diagnostiche o terapeutiche connesse al trauma dell'incidente, la polizia giudiziaria acquisirà, richiedendolo al medico e senza bisogno di consenso dell'indagato, il referto sanitario contenente il risultato dell'analisi di *screening* tossicologico (modulo 4) effettuato sui campioni (di cui all'art.2, comma 3, lett. f.) ricavati dal sangue prelevato per le suindicate finalità, oggetto di sequestro eseguito dalla P.G. su disposizione del P.M. procedente, ai sensi dell'art. 253 cpp.

2. La polizia giudiziaria non assisterà alle operazioni, delle quali non sarà dato avviso al difensore. All'esito di esse, nel verbale delle operazioni, la polizia giudiziaria darà atto che il prelievo è stato disposto dai medici per finalità diagnostiche o terapeutiche. Il verbale sarà sottoscritto anche da chi abbia eseguito il prelievo per attestazione dell'identità della persona sottoposta a prelievo, cui si riferiscono i campioni di sangue prelevati.

Art. 8

Accertamento coattivo della presenza di alcol nel sangue e della relativa quantità attraverso l'esame dell'aria espirata

1. Nel caso in cui il conducente o i conducenti o taluno di loro abbia rifiutato di essere sottoposto al prelievo di sangue e il pubblico ministero abbia emesso, anche oralmente, il decreto con cui abbia disposto l'esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo della saliva e/o di accertamento sull'aria espirata per la ricerca dell'alcol e la relativa concentrazione nel sangue, l'accertamento sarà eseguito coattivamente in pronto soccorso con priorità, subordinata, ad eventuali altri interventi urgenti o comunque già in corso. Qualora sia disposto il ricovero del conducente o dei conducenti o di taluno di loro, l'accertamento sarà eseguito in reparto appena possibile.

2. Il personale che esegue l'accertamento di cui al comma 1 procederà a due rilevazioni a distanza di dieci minuti l'uno dall'altro e consegnerà subito dopo il tagliando meccanografico con il relativo esito (o comunque il referto con il risultato) alla polizia giudiziaria che ne annoterà il risultato nel verbale delle operazioni. Il verbale sarà sottoscritto anche da chi abbia effettuato l'accertamento.

3. La possibilità di procedere "*all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi*" prevista dal comma 3-bis dell'art. 359-bis c.p.p. e la possibilità dell'uso di mezzi di coercizione fisica, consentito dal comma 6 dell'art. 224-bis del medesimo codice per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'accertamento, sono subordinate al rispetto del divieto assoluto di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 224-bis di usare mezzi che possano mettere in pericolo l'integrità fisica o la salute della persona da sottoporre all'accertamento o dai quali possano derivare conseguenze dannose a causa del suo stato anteriore; qualora non sia possibile escludere tale pericolo e persista il rifiuto dell'interessato, deve necessariamente soprassedersi alle operazioni, dandosene atto nel verbale.

4. L'accertamento deve comunque essere eseguito non oltre due ore

dall'incidente.

5. La polizia giudiziaria assisterà alle operazioni, delle quali avrà dato avviso al difensore, e interverrà, ove necessario, per consentire che l'accertamento sia eseguito coattivamente nei limiti di cui sopra. Si richiama l'attenzione sull'obbligo di rispettare, altresì, in caso di accertamento coattivo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 224-bis c.p.p., secondo cui *"le operazioni sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto"*.

Art. 9

Accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso rilievi di semeiotica fisica

1. Nel caso in cui non sia stato comunque possibile prelevare campioni biologici nonché nel caso di positività dell'accertamento sulla saliva e sull'aria espirata si procederà coattivamente all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoponendo il conducente o i conducenti o taluno di loro all'accertamento, nonostante il rifiuto, attraverso rilievi di semeiotica fisica, con visita medica da parte di un medico, del pronto soccorso che la polizia giudiziaria nominerà ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, c.p.p.. Saranno descritte le condizioni cliniche dell'interessato desumibili da segni e sintomi neurologici o psichici generali (quali alterazioni dello stato di coscienza, del comportamento, dell'orientamento, della capacità di critica e di giudizio; disturbi dell'eloquio, dell'equilibrio, dell'andatura, della coordinazione, della reattività pupillare; alterazioni del colorito; caratteristiche dell'alito).

2. Ove occorra il medico potrà indicare la necessità di essere affiancato da un medico specialista che anche sarà nominato ausiliario di polizia giudiziaria. L'autorizzazione alla nomina di ausiliari sarà contenuta nel decreto del pubblico ministero eventualmente emesso oralmente.

3. La visita deve essere eseguita entro due ore dall'incidente.

4. La polizia giudiziaria darà avviso dell'accertamento al difensore che ha facoltà di assistere alla visita. I medici-ausiliari di polizia giudiziaria redigeranno relazione scritta contenente la descrizione dei segni rilevati e la diagnosi clinica conclusiva e la depositeranno entro tre giorni al comando o ufficio della forza di polizia che abbia svolto l'attività di indagine.

Art. 10

Accompagnamento del conducente in un ospedale diverso da quello di Caserta

1. Qualora uno o più conducenti abbiano necessità di ricovero ospedaliero, ma per mancanza di posto nell'ospedale di Caserta o per altri motivi vengano ricoverati in ospedali diversi da quello di Caserta, i prelievi saranno eseguiti – con le medesime modalità indicate nei precedenti articoli – presso l'ospedale ove il conducente, o i conducenti, siano stati ricoverati (qualsiasi ospedale della

provincia o struttura sanitaria, ove necessario anche fuori provincia). I campioni di saliva o di sangue (per questi ultimi solo se prelevati con il consenso dell'indagato oppure acquisiti a seguito di prelievo disposto dai medici per fini diagnostici o terapeutici), oggetto di sequestro eseguito dalla P.G. su disposizione del P.M. procedente, ai sensi dell'art. 253 cpp, saranno successivamente trasportati dalla polizia giudiziaria direttamente al Laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "L. Vanvitelli" in Napoli, via Luciano Armanni n.5 (III piano), cui sarà formulata richiesta di analisi di conferma (cfr. art. 12).

2. Del prelievo, delle relative modalità sopra esposte, del decreto e di quant'altro accaduto in entrambi gli ospedali sarà redatto verbale come sopra indicato.

Art. 11

Campionamento

1. Il sangue prelevato sarà suddiviso in sei campioni, oggetto di sequestro eseguito dalla P.G. su disposizione del P.M. procedente, ai sensi dell'art. 253 cpp, (di almeno 3 ml cadauno), dei quali:

- ✓ due di essi sono contrassegnati con le sigle 1/ALC e 1/STU, per indicare i campioni da utilizzare, nell'immediatezza, *per la ricerca (cd. analisi di screening)*, ad opera del presidio ospedaliero, dell'alcol (ALC) e delle sostanze stupefacenti o psicotrope (STU);
- ✓ gli altri due, contrassegnati con le sigle 2/ALC e 2/STU, sono consegnati al Laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "L. Vanvitelli" in Napoli per l'esame di conferma, unitamente con gli esiti (solo se positivi quelli di *screening*) e le modalità di esecuzione (ad es. reagenti utilizzati) dei medesimi esami effettuati sui campioni 1/ALC e 1/STU;
- ✓ i restanti due contrassegnati con le sigle 3/ALC e 3/STU, per indicare i campioni da custodire presso la cella frigorifero del presidio ospedaliero, vengono messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per eventuali analisi di revisione, nel corso del procedimento (per i campioni di sangue la lettera dopo la cifra indica la sostanza da ricercare).

I campioni saranno trattati con modalità di conservazione diverse a seconda della destinazione alla ricerca dell'alcol o delle sostanze stupefacenti.

2. Per la saliva saranno utilizzati tre tamponi diversi fin dal prelievo, oggetto di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria su disposizione del PM procedente, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., contrassegnati con le sigle 1/SAL, 2/SAL e 3/SAL (non essendoci differenze di conservazione a seconda della destinazione alla ricerca dell'alcol o delle sostanze stupefacenti).

Il tampone:

- ✓ 1/SAL sarà utilizzato, nell'immediatezza, per la ricerca dell'alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a cura del presidio ospedaliero;
- ✓ 2/SAL sarà consegnato al laboratorio del Dipartimento "L. Vanvitelli", per l'esame di conferma;

✓ 3/SAL sarà custodito presso il laboratorio ospedaliero, a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali analisi di revisione nel corso del procedimento.

3. Il campionamento di cui ai commi 1 e 2 sarà effettuato con appositi *kit* per la catena di custodia. Finito il campionamento, i flaconi dovranno essere chiusi, etichettati e sigillati con sigillo adesivo e nastro non rimovibile, nonché dovranno esservi annotati i dati identificativi della persona a cui si riferisce il campione e del prelevatore.

4. Per l'accertamento sull'aria espirata - non essendovi procedura di campionamento - l'accertamento sarà eseguito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Caserta o di altro ospedale, con priorità, subordinato ad eventuali altri interventi urgenti o comunque già in corso. Qualora sia disposto il ricovero del conducente o dei conducenti o di taluno di loro, l'accertamento sarà eseguito in reparto appena possibile. Il personale che lo esegue procederà a due rilevazioni a distanza di dieci minuti l'una dall'altra e consegnerà, immediatamente dopo, il tagliando meccanografico con l'esito dell'accertamento (o comunque il referto con il risultato) alla polizia giudiziaria.

Art. 12

Consegna dei campioni al Laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "L. Vanvitelli" in Napoli. Analisi, conservazione e distruzione dei campioni.

1. Nel più breve tempo possibile dal prelievo dei campioni (sangue/saliva) effettuato presso l'Ospedale di Caserta o altro ospedale, comunque non oltre le 48 ore, la polizia giudiziaria provvederà ad acquisire i campioni (sequestrati dal PM procedente) di materiale biologico contrassegnati dalle sigle 2/ALC, 2/STU, 2/SAL per consegnarli al Laboratorio del Dipartimento di Medicina Sperimentale "L. Vanvitelli" ai fini del relativo esame di conferma; il Laboratorio del Dipartimento Vanvitelli eseguirà, tempestivamente, le analisi richieste dal P.M. procedente sui campioni contraddistinti con il numero 2 (2/ALC,2/STU,2/SAL), di norma entro il tempo di due giorni dalla consegna dei campioni da parte della P.G. e, comunque nel più breve tempo possibile, previo incarico di consulenza, conferito utilizzando l'allegato modulo n.5. Le analisi saranno mirate ad accertare la presenza di alcol, la relativa concentrazione e la presenza di sostanze stupefacenti.

2. L'esito sarà comunicato alla polizia giudiziaria, cui sarà consegnato il certificato di analisi. La polizia giudiziaria provvederà, tempestivamente, alla trasmissione degli esiti al Pubblico Ministero procedente. Di tali operazioni sarà dato atto nel verbale.

3. I campioni contraddistinti dalle sigle 3/ALC, 3/STU, 3/SAL, con modalità idonee alla loro lunga conservazione, saranno custoditi presso l'Azienda ovvero presso altro ospedale dell'ASL-CE, in apposito armadio frigorifero, con

temperatura inferiore a -20 gradi centigradi, a disposizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, con custodia affidata al responsabile dello stesso laboratorio o altro personale qualificato.

4. Il Laboratorio del Dipartimento L. Vanvitelli, l'Azienda Ospedaliera S. Anna e Sebastiano di Caserta nonché l'ASL-CE provvederanno alla distruzione dei campioni di materiale biologico da essi custoditi entro 18 mesi dalla data dell'incidente, previa acquisizione del nulla-osta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

5. L'Azienda Ospedaliera S. Anna e Sebastiano di Caserta nonché l'ASL-CE si impegnano:

- a) a dotare tempestivamente il pronto soccorso dei rispettivi presidi ospedalieri delle strumentazioni necessarie per il prelievo volto alla ricerca di alcol e della sua concentrazione nel sangue, attraverso l'esame del sangue, della saliva e dell'aria espirata, e per la ricerca di sostanze stupefacenti su sangue e saliva;
- b) a munire le proprie strutture di armadi frigoriferi idonei alla lunga conservazione dei campioni, in condizioni di sicurezza;
- c) affinché le proprie strutture siano presidiate nell'intero arco delle ventiquattro ore dal relativo personale e la strumentazione sia sempre in condizioni da poter essere utilizzata tempestivamente.

6. L'ASL-CE si impegna altresì a fornire, alle strutture sanitarie accreditate dotate di Pronto Soccorso, apposita attrezzatura per il trasporto di campioni biologici; questi ultimi, una volta posizionati nei suddetti contenitori, saranno consegnati alla Polizia Giudiziaria operante, rispettando la catena di custodia e provvedendo alla loro consegna alla struttura ospedaliera pubblica più vicina.

Art. 13

(Incontri di formazione. Periodo di validità. Eventuali modifiche)

1. Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano ad organizzare incontri di formazione del proprio rispettivo personale che saranno tenuti da magistrati della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dalle diverse Forze di polizia, da specialisti in medicina legale e tossicologica forense e da medici dell'emergenza-urgenza.

2. L'accordo è valido per ulteriori due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, tacitamente rinnovabile per un altro biennio. Potrà essere integrato o comunque modificato in base a eventuali interventi legislativi o regolamentari, decisioni della Corte Costituzionale, interpretazioni della normativa da parte della Corte Suprema di Cassazione, prassi attuative e per qualsiasi esigenza degli enti e degli organi rappresentati dai firmatari dell'accordo.

3. Sono allegati i seguenti moduli:

- ✓ modulo 1: “*Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.)*”, corredato di note;
- ✓ modulo 2alc: “*Modulo di campionamento*” per l’esame di conferma della presenza di alcool nel sangue;
- ✓ modulo 3alc: “*Modulo di laboratorio*” per l’eventuale esame di revisione dei campioni per la verifica della presenza di alcool nel sangue
- ✓ modulo 2stu: “*Modulo di campionamento*” per l’esame di conferma della presenza di stupefacenti o sostanze psicotrope nel sangue;
- ✓ modulo 3stu: “*Modulo di campionamento*” per l’eventuale esame di revisione dei campioni per la verifica della presenza stupefacenti o sostanze psicotrope nel sangue.
- ✓ modulo 4: “*Referto sanitario*”;

- ✓ modulo 5: “*Verbale di conferimento dell’incarico per lo svolgimento di analisi tossicologiche*”;

nonché uno schema esemplificativo delle modalità di acquisizione dei prelievi per gli accertamenti tossicologici (“manifesto” – modulo 6).

Art. 14

(Referenti dell’attuazione del Protocollo)

1. I referenti per l’attuazione del presente Protocollo sono per:

- a) la Procura della Repubblica: il Dott. Antonio D’AMATO, Procuratore della Repubblica Aggiunto;
- b) l’Università “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Medicina Sperimentale: la Dott.ssa Anna CARFORA;
- c) l’Azienda Ospedaliera di Caserta, il dott. Arnolfo Petruzzello - Direttore UOC Patologia Clinica;
- d) l’A.S.L. di Caserta: il dott. Vincenzo Iodice – Direttore Sanitario Aziendale;
- e) la Questura di Caserta: il Dr. Alberico MIRRA, Vice - Dirigente Divisione Anticrimine della Questura;
- f) l’Arma dei Carabinieri: il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale, Ten. Col. Salvatore SFERLAZZA;
- g) la Guardia di Finanza: il Comandante Provinciale Col. Giuseppe FURCINITI;
- h) la Sezione di Polizia Stradale di Caserta: il Dirigente, Dott. Ludovico MITILINI.


2. I referenti vigilano sulla concreta operatività del Protocollo, segnalandosi reciprocamente eventuali problemi relativi all’esecuzione dello stesso e concertando le opportune soluzioni.

3. Gli stessi avanzano anche eventuali proposte migliorative.

In Santa Maria Capua Vetere, sottoscritto il 11 / 07 / 2023


Il Procuratore della Repubblica
di Santa Maria Capua Vetere

Dott. Pierpaolo BRUNI



Il Procuratore della Repubblica Aggiunto

Dott. Antonio D'AMATO




Il Direttore del Dipartimento
di Medicina Sperimentale
dell'Università degli Studi della Campania,
"L. VANVITELLI"

Prof. Marcelino MONDA




Il Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Caserta

Dott. Gaetano GUBITOSA



Il Direttore Generale
dell'ASL di Caserta

Dott. Amedeo BLASOTTI



Questura di Caserta
Il Vicario del Questore

Dott. Andrea Vincenzo CURTALE




Comando Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di Caserta
Il Comandante Provinciale

Col. Manuel SCARSO




Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Caserta
per il Comandante Provinciale

Magg. Leonardo ROSSI



Polizia Stradale di Caserta
Il Dirigente

Dott. Ludovico MITILINI



(intestazione Ufficio di Polizia che procede)

ALLA DIREZIONE SANITARIA DELL' AZIENDA ASL / OSPEDALIERA DI
Al Medico del pronto soccorso, Dott. _____

OGGETTO: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) (1).

Sig. _____
 nato/a il _____ a _____
 residente in _____
 via _____
 coinvolto in incidente stradale in qualità di conducente e sottoposto a visita (o ricovero) presso il presidio ospedaliero di _____

Il sottoscritto **Ufficiale /agente di Polizia Giudiziaria** _____ in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto degli artt. 186, comma 5 e 187 del C.d.S. (3), ed ai sensi dell'art. 348, comma 4° C.p.p. (2);

Visto il protocollo di intesa, firmato in data ____ / ____ / ____, con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, recante "Accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica per effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope dei conducenti di veicoli a motore in caso di incidente stradale nel quale una o più persone siano morte o abbiano riportato lesioni personali gravi o gravissime"

CHIEDE

Al responsabile pro-tempore della struttura sanitaria di _____

A) L'effettuazione, sulla persona nominata in oggetto, di:

- accertamenti medici tendenti a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica attraverso l'impiego di un etilometro omologato ovvero attraverso un prelievo ematico (4) con il consenso dell'interessato ovvero, in mancanza, attraverso la ricerca dei segni clinici correlabili all'abuso di alcool (Art. 186 C.d.S.);
- una visita medico-legale ed il contestuale prelievo di campioni biologici (sangue (5), se lo consente ovvero urine e saliva), allo scopo di verificare se lo stesso si trova in condizioni di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché, se il conducente è ricoverato o è stato medicato perché coinvolto in incidente stradale (Art. 187 C.d.S.).

B) Il rilascio, dopo l'effettuazione degli accertamenti necessari, di un certificato dal quale risulti:

- il tasso alcolemico nel sangue riscontrato a carico del conducente di cui sopra, ovvero, in mancanza di una descrizione della sintomatologia rilevata;
- l'esito delle analisi dal quale si possa desumere se la persona si trova in stato di alterazione psico-fisica e l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei campioni biologici prelevati (sangue-urine-saliva).

C) Di riferire, con urgenza, l'esito degli accertamenti compiuti all' Ufficio sopraindicato utilizzando l'allegato modulo (modulo 4).

Nel caso di rifiuto del consenso di sottoporsi all'esame con etilometro ovvero di prelievo un campione di sangue, si chiede altresì di comunicarlo, con lo stesso modulo.

Nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare, utilizzando l'allegato modulo, se è stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di sangue da quello già prelevato per altre finalità diagnostiche, indicando dove i campioni sono conservati.

Si avvisa che, ai sensi dell'art.348 comma 4 C.p.p (2), la persona incaricata di compiere gli accertamenti di cui sopra non può rifiutarsi di portarli a termine.

Richiesta del _____ alle ore _____ consegnata a _____

Si attesta che il Sig. _____, è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cpp e 114 disp. att. Cpp, senza che ciò possa comportare ritardi nella esecuzione dell'atto ed in merito non ha inteso avvalersi di tale facoltà / ha nominato l'avvocato ... del foro di

L'UFFICIALE/AGENTE P.G.

Note

(1) Art. 354 C.P.P. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti... (omissis).
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

(2) Art. 348 C.P.P. (Assicurazione delle fonti di prova) (Commi 1, 2 e 3 omissis)

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

(3) Art. 186 C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool) (Commi 1, 2, 3 e 4 omissis)

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

Art. 187 C.d.S. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Giustizia e della Salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

(4) Il sangue prelevato (Art. 186 C.d.S.) sarà diviso in tre campioni:

- ✓ uno contrassegnato con la sigla 1/ALC, per indicare quello da utilizzare nell'immediatezza per la cd. "analisi di screening", per la ricerca dell'alcool;
- ✓ uno contrassegnato con la sigla 2/ALC, per indicare quello da consegnare al laboratorio del Dipartimento Vanvitelli per l'"esame di conferma";
- ✓ uno contrassegnato con la sigla 3/ALC, per indicare quello da custodire presso la cella frigorifero del presidio ospedaliero, per eventuali "analisi di revisione".

(5) Il sangue prelevato (Art. 187 C.d.S.) sarà diviso in tre campioni:

- ✓ uno contrassegnato con la sigla 1/STU, per indicare quello da utilizzare nell'immediatezza per la cd. "analisi di screening", per la ricerca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ✓ uno contrassegnato con la sigla 2/STU, per indicare quello da consegnare al laboratorio del Dipartimento Vanvitelli per l'"esame di conferma";
- ✓ uno contrassegnato con la sigla 3/STU, per indicare quello da custodire presso la cella frigorifero del presidio ospedaliero, per eventuali "analisi di revisione".

(intestazione Ufficio di Polizia che procede)

**ALLA DIREZIONE DEL PRONTO SOCCORSO
Struttura Sanitaria Accreditata**

OGGETTO: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) (1).

Sig. _____
nato/a il _____ a _____
residente in _____
via _____
coinvolto in incidente stradale in qualità di conducente e sottoposto a visita (o ricovero) presso il presidio ospedaliero di _____

Il sottoscritto **Ufficiale /agente di Polizia Giudiziaria** _____ in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto degli artt. 186, comma 5 e 187 del C.d.S. (3), ed ai sensi dell'art. 348, comma 4° C.p.p. (2);

Visto il protocollo di intesa, firmato in data ____ / ____ / ____ , con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, recante "Accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica per effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducenti di veicoli a motore in caso di incidente stradale nel quale una o più persone siano morte o abbiano riportato lesioni personali gravi o gravissime"

CHIEDE

Al responsabile pro-tempore della struttura sanitaria di _____

A) **L'effettuazione**, sulla persona nominata in oggetto, di:

- accertamenti medici tendenti a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica attraverso un prelievo ematico (4) con il consenso dell'interessato ovvero, in mancanza, attraverso la ricerca dei segni clinici correlabili all'abuso di alcool (Art. 186 C.d.S.);
- accertamenti medici tendenti a rilevare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso un prelievo ematico (se c'è il consenso dell'interessato) ovvero il prelievo di urine e saliva, ovvero in mancanza, attraverso la ricerca di segni clinici correlabili all'assunzione di sostanze stupefacenti (Art. 187 C.d.S.).

Nel caso di rifiuto del consenso di sottoporsi all'esame con etilometro ovvero di prelievo un campione di sangue, si chiede altresì di comunicarlo, con lo stesso modulo.

Nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare, utilizzando l'allegato modulo, se è stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di sangue da quello già prelevato per altre finalità diagnostiche, indicando dove i campioni sono conservati.

Si **avvisa** che, ai sensi dell'art.348 comma 4 C.p.p (2), la persona incaricata di compiere gli accertamenti di cui sopra non può rifiutarsi di portarli a termine, consegnando i campioni biologici prelevati alla Forza di Polizia richiedente, unitamente all'eventuale referto sanitario.

Richiesta del _____ alle ore _____ consegnata a _____

Si attesta che il Sig. _____ , è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cpp e 114 disp. att. Cpp, senza che ciò possa comportare ritardi nella esecuzione dell'atto ed in merito non ha inteso avvalersi di tale facoltà / ha nominato l'avvocato ... del foro di

L'UFFICIALE/AGENTE P.G.

Note

- (1) **Art. 354 C.P.P. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)**
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modificino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti... (omissis).
 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulla persone diversi dalla ispezione personale.
- (2) **Art. 348 C.P.P. (Assicurazione delle fonti di prova) (Comm 1, 2 e 3 omissis)**
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
- (3) **Art. 186 C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool) (Comm 1, 2, 3 e 4 omissis)**
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
- Art. 187 C.d.S. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).**
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
 - 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Giustizia e della Salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
 3. Nel casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
- (4) Il sangue prelevato (Art. 186 C.d.S.) sarà diviso in tre campioni:
- ✓ uno contrassegnato con la sigla 1/ALC, per indicare quello da utilizzare nell'immediatezza per la cd. "analisi di screening", per la ricerca dell'alcool;
 - ✓ uno contrassegnato con la sigla 2/ALC, per indicare quello da consegnare al laboratorio del Dipartimento Vanvitelli per l'"esame di conferma";
 - ✓ uno contrassegnato con la sigla 3/ALC, per indicare quello da custodire presso la cella frigorifero del presidio ospedaliero, per eventuali "analisi di revisione".
- (5) Il sangue prelevato (Art. 187 C.d.S.) sarà diviso in tre campioni:
- ✓ uno contrassegnato con la sigla 1/STU, per indicare quello da utilizzare nell'immediatezza per la cd. "analisi di screening", per la ricerca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - ✓ uno contrassegnato con la sigla 2/STU, per indicare quello da consegnare al laboratorio del Dipartimento Vanvitelli per l'"esame di conferma";
 - ✓ uno contrassegnato con la sigla 3/STU, per indicare quello da custodire presso la cella frigorifero del presidio ospedaliero, per eventuali "analisi di revisione".

MODULO DI CAMPIONAMENTO

PER L'ESAME DI CONFERMA

da consegnare al Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università "Luigi Vanvitelli"

Compilato presso (Indicare struttura sanitaria)

Prot n Data ora del prelievo
Nome..... Cognome.....
Data di nascita luogo di nascita
Nazionalità..... doc. Identità tipo..... N
Rilasciato da..... il

Consenso informato per il prelievo

- La persona sopraindicata è stata informata preventivamente ed esaurientemente delle modalità del prelievo e delle finalità dello stesso. Ha dichiarato di consentire al prelievo di sangue
- NO... SI firma interessato

Non è stato possibile acquisire valido consenso perché la persona non era in grado di esprimerlo. Il prelievo delle aliquote di sangue necessarie all'analisi è stato effettuato su campioni biologici già prelevati per altre finalità diagnostiche o terapeutiche ed è conservato presso:

non è stato effettuato.

Tipologia di prelievo

SANGUE ml.....prelevato in provetta eparinata detergendo la cute con prodotti non alcoolici

Suddiviso ed etichettato da*:

SANGUE	CODICE PROVETTA	
Provetta I.....ml		(ml 2 con separatore di
Provetta II.....ml		(ml 4 con EDTA)

Dichiaro che le etichette identificative sono correttamente compilate e da me confrontate. Tutto il materiale utilizzato per il campionamento era integro, chiuso/sigillato. I prelievi sono stati suddivisi, etichettati e sigillati in mia presenza.

L'INTERESSATO

(o un Sanitario che ne assume la tutela in caso di impossibilità del soggetto)

NOTE (A cura del supervisore al campionamento)

Nota per il laboratorio **

Firma del supervisore al campionamento

Consegna in laboratorio

Consegnato in laboratorio il Ora

Firma di chi consegna	Firma di chi riceve
-----------------------	---------------------

I contenitori devono essere a perfetta tenuta e congelati nel più breve tempo possibile. Segnalare aspetti particolari o anomalie del campione biologico.

MODULO DI LABORATORIO

per l'eventuale "esame di revisione" dei campioni conservati presso la cella frigorifero del il presidio

Compilato presso (indicare struttura sanitaria pubblica)

Prot..... Data prelievo Data consegna laboratorio

Nome..... Cognome..... Codice camp.....

Note sull'integrità dei campioni ricevuti.....

Tipo di prelievo: Sangue ml

Sede di stoccaggio (*)

SANGUE	CODICE PROVETTA
Aliquota I Frigo n.....	
Aliquota II Frigo n.....	

Firma Responsabile stoccaggio.....

ESITO DELL'ANALISI DI SCREENING

TEST DI SCREENING	METODICA	CUT-OFF	ESITO
Alcool etilico			

Analisi dell' aliquota I di sangue cod campione.....

eseguite in data alle ore presso

Firma del responsabile del laboratorio

TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI

Trasferimento dell' aliquota II Inviata al

per stoccaggio presso

Consegnata in data Ore

Firma di chi consegna

Firma di chi riceve

* Indicare la temperatura di conservazione.

MODULO DI LABORATORIO

per l'eventuale "esame di revisione" dei campioni conservati presso la cella frigorifero del il presidio
ospedallero

Compilato presso (Indicare struttura sanitaria pubblica)

Prot..... Data prelievo Data consegna laboratorio

Nome..... Cognome..... Codice camp.....

Note sull'integrità dei campioni ricevuti.....

Tipo di prelievo: Sangue ml

Sede di stoccaggio (*)

SANGUE	CODICE PROVETTA
Aliquota I Frigo n.....	
Aliquota II Frigo n.....	

Firma Responsabile stoccaggio.....

ESITO DELL'ANALISI DI SCREENING

TEST DI SCREENING	METODICA	CUT-OFF	ESITO
Alcool etilico			

Analisi dell'aliquota I di sangue cod campione.....

eseguite in data..... alle ore presso

Firma del responsabile del laboratorio

TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI

Trasferimento dell' aliquota II..... inviata al

per stoccaggio presso

Consegnata in data Ore

Firma di chi consegna.....

Firma di chi riceve

* Indicare la temperatura di conservazione.

REFERTO SANITARIO

(ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni)

STRUTTURA CHE INVIA IL REFERTO (indicare)

In esito alla richiesta di accertamento urgente sulla persona ai sensi dell'art 187 del D.Lgs 30.4.1992 e successive modificazioni prot n.....del.....

si comunica

che il giorno alle ore.....

il sig..... nato a..... Il.....

residente in identificato a mezzo.....

numero rilasciato da.....

a seguito di incidente stradale.....

a seguito di controllo effettuato da.....

è stato accompagnato da.....

in questa Struttura per essere sottoposto agli accertamenti di cui :

all'art. 186 (presenza di alcool);

all'art. 187 (presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope),

del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Il predetto, reso edotto delle finalità e delle modalità degli accertamenti richiesti:

Ha **rifiutato** l'accertamento clinico e quello tossicologico.

Ha **consentito** all'accertamento clinico ma ha **rifiutato** l'accertamento tossicologico sui campioni biologici di sangue, urine, saliva.

Ha **consentito** l'accertamento clinico e quello tossicologico con il prelievo di campioni di:
 sangue urine saliva

La visita medica è stato effettuata in data alle ore si è concluso con il seguente giudizio medico come riportato nell'allegata scheda clinica sullo stato psico-fisico.

L'indagine tossicologica di laboratorio è stata eseguita in data presso il laboratorio..... su campioni di sangue urine saliva

L'analisi di screening, come indicato nell'allegato risultato (modulo ____), ha evidenziato la presenza di _____

L'analisi di conferma,

sarà effettuata al più presto e l'esito sarà trasmesso a codesto ufficio appena disponibile

è stata effettuata in data..... dal laboratorio.....

come indicato nell'allegato risultato (modulo _____), ha evidenziato la presenza di

Data,

IL RESPONSABILE

(della struttura che ha espletato l'accertamento clinico)

FIRMA

AII. B - SCHEDA CLINICA SULLO STATO PSICO-FISICO
art. 186 e 187 Codice della Strada.

Presidio ospedaliero
 Unità operativa di accettazione (Pronto Soccorso Medicina d'Urgenza Altro ...
 Sig. nato/a il a
 Residente a Via N.
 Data e ora dell'evento dell'accesso del prelievo

Su richiesta di:
 Autorità Giudiziaria Polizia di Stato Carabinieri Polizia locale G.d.F. Altro
 Pervenuta alle ore del in forma:
 scritta (allegata) verbale da parte di (indicare nominativo richiedente)
 altro

Motivo della richiesta:
 Incidente stradale Fondato sospetto per guida scorretta Esito positivo analisi preliminare
 Altro

Già attuato da (indicare organo di polizia stradale procedente)
 • alcool test con etilometro omologato sì no
 • analisi preliminare su (indicare campioni biologici) sì no
 esito

RIFIUTO PROSECUZIONE ACCERTAMENTO CON PRELIEVO DI CAMPIONI
 SÌ firma interessato
 È stato avvisato che, a sensi dell'art. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ESAME CLINICO TOSSICOLOGICO

Anamnesi positiva per assunzione di farmaci sì no ; di droghe: sì no
 Specificare (quali / in quale quantità / via di somministrazione)

Prima dell'evento Dopo l'evento (es. durante il soccorso)
 È in trattamento con Metadone o con altro farmaco (specificare) sì no
 Anamnesi positiva per:
 Diabete Epilessia Cardiopatie Malattie neuropsichiatriche
 È seguito da strutture sanitarie pubbliche: no sì (specificare)

SINTOMIE SEGNATE

1. Agopunture venose: sì no Sede Recenti Pregresse
 2. Mucosa nasale: Flogosi Erosioni Perforazioni
 3. Stato della coscienza: Integre Sonnolenza Sopore Coma
 4. Deficit memoria: sì no
 5. Disorientamento spazio temporale: sì no dell'irò-allucinazioni: sì no
 6. Dispercezioni: sì no
 7. Comportamento: Calmo Loquace Euforico Ansioso Agitato Irrispettoso
 Aggressivo Depresso Rifiuta di collaborare
 8. Linguaggio: Normale Impastato Incapace di esprimersi Bruxsismo
 9. Equilibrio: Difficoltà a mantenere la stazione eretta Andatura barcollante
 Dismetria
 10. Pupille: Normali Midriatiche Midriche Anisocoriche
 11. Iperemia congiuntivale sì no
 12. Condizioni generali: Alitosi alcool Sudorazione Tremori Convulsioni Vomito
 Frequenza cardiaca /min. Aritmie Frequenza respiratoria
 /min Dispnea Apnea pressione arteriosa Mm Hg
 temperatura °C
 13. Glicemia (test rapido) valore Sodiemia (se eseguite) valore
 14. Potassiemia (se eseguite) valore CPK (se eseguite) valore

GIUDIZIO CONCLUSIVO

Stato di alterazione psico-fisica SÌ NO
 DATA FIRMA DEL MEDICO ESAMINATORE

N. _____ R.G. notizie di reato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

*Verbale di conferimento dell'incarico
per lo svolgimento di analisi tossicologiche
in relazione al Reato di Omicidio/Lesioni da Incidente stradale*

(L. 23 marzo 2016, n. 41)

art.359 e 360 c.p.p. 116 a 117 D.Lv. 271/89

L'anno _____ il mese _____ il giorno _____ alle ore _____ in Santa Maria Capua Vetere -
Procura della Repubblica - nel procedimento penale n. _____ nei confronti di
_____ per il reato _____ di cui all'art. _____.

Il Pubblico Ministero _____ ritenuto che debba procedersi ad accertamenti chimico-tossicologici sui campioni biologici prelevati presso (ospedale) _____, oggetto di sequestro probatorio, eseguito dalla P.G. su disposizione del P.M. procedente, ai sensi dell'art. 253 del c.p.p., affida lo svolgimento degli stessi al Laboratorio di Tossicologia Forense del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", sito in Napoli via Luciano Armanni n. 5 (III piano), in applicazione del Protocollo di Intesa stipulato in data 1° Giugno 2018, e formula i seguenti quesiti:

- a. Sui reperti biologici prelevati al _____ si proceda ad indagini chimico tossicologiche al fine di stabilire l'eventuale presenza di alcol etilico o sostanze stupefacenti;
- b. in caso di positività si proceda a definire qualità e quantità delle sostanze rilevate;
- c. Riferisca ogni altro elemento utile a fini di giustizia.

SI DISPONE

1. la delega ai (definire CC-PS- Vigili etc) _____ per la consegna delle provette sequestrate al Laboratorio di Tossicologia Forense dell'Università "L. Vanvitelli", con sede in Via L. Armanni n.5- Napoli (III piano), lasciando le provette rimanenti sempre in custodia presso l'ospedale che ha proceduto al campionamento.
2. la trasmissione del presente incarico alla Prof.ssa Paola Cassandro, Responsabile dell'attuazione del Protocollo di Intesa, per il Dipartimento di Medicina Sperimentale, con autorizzazione al ritiro del reperto, oggetto di sequestro probatorio.

Ai sensi del Protocollo di Intesa si assegna un termine di due giorni e comunque nel più breve tempo possibile.

Santa Maria Capua Vetere

Il Pubblico Ministero

L. _____

Mod.6

**Protocollo applicativo per Indagini Tossicologiche
con finalità Medico-Legale
in Convenzione con il Laboratorio di Tossicologia Forense
Università della Campania "L. Vanvitelli"**

**SELEZIONE
PAZIENTI**

Tutti i soggetti coinvolti in un incidente stradale che necessitano di assistenza (*non necessita il consenso- obbligatoria Catena di Custodia*)

Soggetti accompagnati dalle forze dell'ordine per violazione art.186 e 187 - Codice della strada o incidente stradale con decesso o feriti (*necessita il consenso All. A e B + Catena di custodia*)

Vittime di violenza sessuale (*necessita il consenso- indispensabile la Catena di Custodia*)

PRELIEVI

Urina (3 provette da almeno 10 ml)

Sangue (3 provette da 3ml con separatore per siero + 3 provette da emocromo (o con NaF) da 3ml)

Saliva (3 campionatori)

N.B. : I prelievi vanno eseguiti tempestivamente rispetto al ricovero (indicare l'ora del prelievo!).

CATENA DI CUSTODIA

→ Va fatta sempre in duplice copia (una in cartella l'altra da consegnare al Laboratorio di Tossicologia Forense con i prelievi)

**CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO al
LABORATORIO di TOSSICOLOGIA FORENSE
UNIVERSITÀ "VANVITELLI"**

→ In frigo a 4°C se trasferito in giornata

→ In congelatore a -20 °C se trasferito nelle 24 ore
Il trasferimento deve avvenire in contenitore che garantisca la catena del freddo